



# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 20  
DEL 22 GIUGNO 2012  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 25  
DEL 20 GIUGNO 2012

S O 2 0

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 13 giugno 2012, n. 0127/Pres.

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

pag. **2**

---

### **Decreto** del Presidente della Regione 18 giugno 2012, n. 0131/Pres.

Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale - Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305.

pag. **10**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12\_SO20\_1\_DPR\_127\_1\_TESTO

### **Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2012, n. 0127/Pres.**

Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

#### **IL PRESIDENTE**

**VISTA** la legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), ed in particolare l'articolo 2;

**RAVVISATA** la necessità di introdurre norme regolamentari coerenti con le linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale;

**VISTO** lo schema di "Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi);

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTO** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**SU CONFORME** deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012 n. 1031;

#### **DECRETA**

**1.** È emanato il "Regolamento per il finanziamento delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica, e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

12\_SO20\_1\_DPR\_127\_2\_ALL1

**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL MANTENIMENTO DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIANZA STORICA, DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2009 N. 5 (NORME PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI PER IL MANTENIMENTO DELLA MEMORIA E DELLA TESTIMONIANZA STORICA E PER LA REALIZZAZIONE DI MONUMENTI CELEBRATIVI)**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

art. 2 soggetti beneficiari

art. 3 iniziative finanziabili

CAPO II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

art. 4 modalità di presentazione delle domande

art. 5 comunicazione dell'avvio del procedimento

art. 6 termine

CAPO III ISTRUTTORIA

art. 7 istruttoria delle domande di contributo

art. 8 esclusioni

art. 9 verifica dei requisiti di ammissibilità

art. 10 determinazione della spesa ammissibile

art. 11 criteri di valutazione

art. 12 misura del finanziamento regionale

art. 13 assegnazione del contributo

CAPO IV CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

art. 14 concessione del contributo

art. 15 erogazione del contributo concesso

art. 16 rendicontazione del contributo

art. 17 controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati

art. 18 rinvio

art. 19 norme transitorie

art. 20 entrata in vigore

allegato A misura del finanziamento

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2009 n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi).

Art. 2  
(Soggetti beneficiari)

1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 1, della legge, accedono ai contributi di cui al regolamento le associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e le associazioni d'arma,

operanti nel territorio regionale anche in qualità di organi periferici di associazioni nazionali che nel loro statuto abbiano previsto l'articolazione regionale.

2. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge, le associazioni di cui al comma 1 soddisfano le seguenti condizioni:

- a) costituzione ed operatività dell'associazione precedentemente all'entrata in vigore della legge;
- b) esistenza e regolare funzionamento degli organi previsti dallo statuto; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali condizioni sono riferite ad ambedue le realtà;
- c) assenza di finalità di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promosse e realizzate dall'associazione; nel caso di articolazioni regionali di associazioni nazionali, tali attività sono riferite ad ambedue le realtà.

#### Art. 3

##### *(Iniziativa finanziabili)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 chiedono il sostegno regionale per il finanziamento della propria attività istituzionale, anche attraverso progetti mirati al mantenimento della memoria e della testimonianza storica.

#### CAPO II

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### Art. 4

##### *(Modalità di presentazione delle domande)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura regionale competente in materia di attività culturali in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro il termine stabilito dall'articolo 6, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000. E' obbligatoria la compilazione e la trasmissione on line del modello di domanda, debitamente compilato, nel caso in cui tale modalità sia operativa sul sito regionale.

2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui all'articolo 6 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

3. La domanda di contributo è corredata in ogni caso della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto in copia;
- b) composizione degli organi sociali;
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza;
- e) programma e calendario dell'attività, per la quale viene richiesto il contributo;
- f) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio preventivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza.

4. Le domande non redatte conformemente al modello approvato di cui al comma 1, ovvero prive della documentazione di cui al comma 3, non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

#### Art. 5

##### *(Comunicazione dell'avvio del procedimento)*

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, è effettuata mediante avviso sul sito web istituzionale.

#### Art. 6

##### *(Termine)*

1. Le domande sono presentate entro il 31 gennaio.

2. Il termine entro il quale si conclude il procedimento è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

CAPO III  
ISTRUTTORIA

Art. 7

*(Istruttoria delle domande di contributo)*

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo redatte in conformità al modello di cui all'articolo 4 comma 1, pervenute entro il termine di cui all'articolo 6 e corredate di tutta la documentazione indicata all'articolo 4 comma 3.
2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:
  - a) accertamento del rispetto dei requisiti di ammissibilità;
  - b) determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), della spesa ammissibile a contributo;
  - c) parere del comitato consultivo per la programmazione degli interventi finanziari di settore e la valutazione tecnica di qualità degli stessi, dall'articolo 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale attribuisce a ciascuna domanda esaminata il punteggio conseguito, in applicazione di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento.

Art 8

*(Esclusioni)*

1. Sono causa di esclusione dagli interventi contributivi disciplinati dal regolamento:
  - a) l'assenza dei requisiti di ammissibilità;
  - b) l'omessa presentazione nei termini, senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione, del rendiconto del contributo eventualmente concesso nell'anno precedente.
2. E' inoltre causa di esclusione una spesa ammissibile, determinata ai sensi dell'articolo 10, inferiore ad euro 5.000,00.
3. Ai finanziamenti di cui al regolamento si applica l'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Legge finanziaria 1999)

Art. 9

*(Verifica dei requisiti formali di ammissibilità)*

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dal richiedente.
2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata.
3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:
  - a) corrispondenza degli obiettivi del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
  - b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione della congruità finanziaria e della fattibilità tecnico-organizzativa del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento.

Art. 10

*(Determinazione della spesa ammissibile)*

1. Per ciascuna delle domande riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal bilancio e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate nel bilancio stesso. Ai fini della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di bilancio, si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo dell'anno precedente.
2. Le spese sono pertinenti con l'attività. Sono ammissibili:

- a) spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, entro il limite del 35 per cento delle spese complessive preventivate. In ogni caso le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari non possono superare il 20% delle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse in sede di rendicontazione per il loro intero ammontare;
- b) spese per l'acquisto di beni e servizi, direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità;
- c) spese di ospitalità, entro il limite del 30 per cento delle spese complessive preventivate;
- d) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- e) l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.

Non sono in ogni caso ammissibili:

- a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione;
  - b) spese di rappresentanza;
  - c) spese di tesseramento;
  - d) spese per oneri finanziari;
  - e) spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
  - f) imposte, tasse e sanzioni.
3. All'ammontare complessivo delle spese ammissibili come sopra determinate vengono detratte le voci di entrata relative alle fonti di finanziamento da soggetti terzi.

#### Art. 11

##### *(Criteri di valutazione)*

1. La valutazione delle domande è effettuata mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. Ai fini dell'individuazione delle domande da ammettere a finanziamento, il comitato applica i seguenti criteri di valutazione, con a fianco di ciascuno il relativo punteggio:
  - a) il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale (punti da 0 a 10);
  - b) l'organizzazione di incontri nelle scuole (punti da 0 a 10);
  - c) la presenza di relazioni consolidate con istituzioni omologhe operanti in altri Paesi (punti da 0 a 10).

#### Art. 12

##### *(Misura del finanziamento regionale)*

1. La misura del contributo da assegnare è determinata, tenuto conto delle domande ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di cui all'articolo 11, entro il limite dell'ammontare complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 10, e in conformità agli importi di cui all'allegato A) al regolamento.
2. Non sono finanziate le domande che conseguono un punteggio inferiore a 10 punti; l'ammontare massimo del contributo è stabilito in euro 10.000,00, corrispondente a un punteggio pari a 30 punti.

#### Art. 13

##### *(Assegnazione del contributo)*

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta e reca eventuali prescrizioni in merito alla composizione del preventivo particolare.



## CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

## Art. 14

*(Concessione del contributo)*

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'articolo 13, con proprio decreto, concede il contributo assegnato.

## Art. 15

*(Erogazione del contributo concesso)*

1. All'erogazione del contributo si provvede, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione, entro il limite del 70 per cento dell'importo concesso.
2. La quota rimanente del contributo, è liquidata a seguito di presentazione del rendiconto dell'intero contributo concesso, con le modalità di cui all'articolo 16.

## Art. 16

*(Rendicontazione del contributo)*

1. In sede di rendicontazione, il beneficiario dichiara gli eventuali altri contributi concessi, che, sommati al contributo regionale, non superano la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato. Il contributo è rideterminato pure nel caso in cui, a consuntivo, emergano avanzi di bilancio sotto il profilo finanziario, al netto delle obbligazioni passive, e nel caso venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso.
2. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, produce l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.
3. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale, la documentazione giustificativa della spesa. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

## Art. 17

*(Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati)*

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi pari al limite massimo di cui all'articolo 12.
2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, gli assegnatari di contributi inferiori al limite di cui al comma 1.
3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le modalità indicate dall'articolo 16 del presente regolamento, il responsabile del procedimento revoca il contributo concesso e sospende l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dalla legge regionale 7/2000.
4. Il contributo è altresì revocato nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2.

## Art. 18

*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

## Art. 19

*(Norme transitorie)*

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2009 n. 1991, quelle di cui al Capo IV con riferimento agli articoli 14, 15, 16, 17 comma 1, 2 e 3, 18, e le seguenti:

- a) nella determinazione della spesa ammissibile a contributo sono ammesse spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per beni e attrezzature (queste ultime entro il limite del 35% del contributo eventualmente concesso ovvero rendicontato), spese per l'acquisto di beni e servizi direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità, spese di ospitalità, spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico, l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile; non vengono ammesse spese generiche e varie, quali quelle prive di una specifica destinazione, spese di rappresentanza, spese di tesseramento, spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, imposte, tasse e sanzioni, spese per ammortamenti ed oneri finanziari. Dal totale delle spese ammissibili così determinato vengono detratte le fonti di finanziamento da soggetti terzi.
- b) Nella determinazione del contributo da assegnare, tenuto conto delle domande ammissibili e delle risorse finanziarie a disposizione, è stabilito un contributo fisso differenziato in base al possesso o meno delle priorità di cui alla deliberazione giuntale 2 settembre 2009 n. 1991; in nessun caso il contributo può superare l'ammontare della spesa ammissibile o l'ammontare del contributo effettivamente richiesto.
2. Trova applicazione il disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 20

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

## Allegato A

## MISURA DEL FINANZIAMENTO (riferito all'articolo 12)

punti	finanziamento (euro)
10	1.000,00
11	1.450,00
12	1.900,00
13	2.350,00
14	2.800,00
15	3.250,00
16	3.700,00
17	4.150,00
18	4.600,00
19	5.050,00
20	5.500,00
21	5.950,00
22	6.400,00
23	6.850,00
24	7.300,00
25	7.750,00
26	8.200,00
27	8.650,00
28	9.100,00
29	9.550,00
30	10.000,00

12\_SO20\_1\_DPR\_131\_1\_TESTO

## **Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2012, n. 0131/Pres.**

Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale - Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPREg. 19 dicembre 2011, n. 305.

### **IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il fondo denominato “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Pari opportunità del 12 maggio 2009 che destina parte delle risorse del sopra citato Fondo alla realizzazione di un sistema di interventi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e che stabilisce che i criteri di ripartizione delle risorse, le finalità e le modalità attuative siano definiti mediante specifica intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

**VISTA** l' “Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata (Repertorio Atti n. 26/CU del 29 aprile 2010), la quale, tra l'altro:

- prevede che le risorse destinate dal sopra citato decreto ministeriale siano finalizzate a rafforzare la disponibilità di servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché a potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza o il rientro nel mercato del lavoro;
- affida alle Regioni, in accordo con ANCI e UPI, la predisposizione di programmi attuativi dei relativi interventi;
- ripartisce le risorse tra le regioni e le province autonome, assegnando alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di 769.786,00 euro;

**VISTO** il programma attuativo degli interventi denominato “Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato”, di seguito denominato “Programma”, predisposto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e approvato dall'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 5 della sopra citata Intesa, il quale prevede, tra l'altro, l'erogazione, disposta mediante un apposito regolamento regionale, a favore delle persone che necessitano di servizi di cura idonei ad agevolare la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, di incentivi all'assunzione di assistenti familiari reperiti tramite i servizi resi da appositi sportelli provinciali;

**VISTA** la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” ed, in particolare gli articoli 50 e 53, che prevedono la competenza regionale in materia di promozione e sostegno di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, vita e lavoro, l'ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro nonché la diffusione di una cultura del lavoro regolare;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera a), della sopra menzionata legge regionale 18/2005, il quale prevede, tra l'altro, che la Regione eserciti nelle materie di cui alla legge medesima, le funzioni di regolamentazione e coordinamento;

**ATTESO** che il Programma sopra citato è riconducibile alle competenze dell'Amministrazione regionale disciplinate dai sopra richiamati articoli della legge regionale 18/2005;

**VISTI**, altresì l'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge regionale 18/2005, secondo il quale le Province esercitano, tra gli altri, funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro, e l'articolo 21, comma 1, della medesima legge, che prevede che le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'impiego", attività di accoglienza e orientamento al lavoro per le persone nonché attività di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro;

**CONSIDERATO** che il Programma, nella parte in cui prevede la concessione di incentivi per favorire l'assunzione regolare e qualificata di collaboratori familiari attraverso la mediazione effettuata dagli appositi sportelli provinciali operativi presso i Centri per l'Impiego, è riconducibile alla materia dell'esercizio di funzioni in materia di politica attiva del lavoro, le cui funzioni sono esercitate dalle Amministrazioni provinciali;

**VISTA** la convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità e Regione FVG - Assessorato al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sottoscritta in data 24 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della sopra citata "Intesa", che impegna, tra l'altro, la Regione all'attuazione del sopra citato Programma;

**ATTESO** che, per quanto riguarda la concessione degli incentivi, il Programma prevede che nell'ambito del Comitato di coordinamento previsto dal programma medesimo, siano individuati i criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo;

**VISTO** il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con proprio decreto 19 dicembre 2011, n. 0305/Pres., il quale, prevede la concessione da parte delle Province di incentivi volti a favorire la conciliazione dei tempi lavorativi e formativi con quelli familiari promuovendo, nel contempo, la regolare contrattualizzazione e retribuzione del lavoro di cura svolto a domicilio;

**PRESO ATTO** che tale regolamento, attuativo del citato Programma, tiene conto delle indicazioni fornite dall'apposito Comitato di coordinamento, previsto dal Programma medesimo, circa l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Province, il target e le caratteristiche dei destinatari dell'incentivo;

**CONSIDERATO** che il Regolamento in questione ha, tra l'altro, previsto:

- la presentazione delle domande di incentivo alle Province a far data dall'entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 29 dicembre 2011, e fino al 31 maggio 2012;
- i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse tra le province della Regione;

**RILEVATO** che, dalle rilevazioni effettuate sulle domande di incentivo presentate alle Province alla data del 31 maggio 2012, si rilevano sia il non completo esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, sia una difformità nella distribuzione delle domande tra i diversi territori provinciali;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno, valutati anche i benefici apportati dall'intervento in questione, consentire una nuova apertura dei termini di presentazione delle istanze e provvedere a una diversa distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni provinciali, che tenga conto esigenze espresse dai rispettivi territori;

**VISTO** il verbale della riunione del predetto Comitato di Coordinamento del Programma del 6 giugno 2012;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1048, con la quale è stato approvato in via preliminare il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305»;

**SENTITO** il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta del 11 giugno 2012, ha esaminato il testo del regolamento in questione ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sul medesimo parere favorevole;

**SENTITI** il Comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale

18/2005, e la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, i quali nelle rispettive sedute del 12 giugno 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

**VISTO** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**VISTA** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1096, con la quale è stato approvato il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305»;

#### DECRETA

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale "Si.Con.Te. - Sistema di conciliazione integrato", finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 305», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12\_SO20\_1\_DPR\_131\_2\_ALL1

Modifiche al “Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, emanato con DPRReg. 19 dicembre 2011, n. 0305

Art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

Art. 2 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

Art. 3 entrata in vigore

#### **art. 1** modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dal programma regionale “Si.Con.Te. – Sistema di conciliazione integrato”, finalizzato a favorire la conciliazione tra tempi lavorativi e tempi familiari e l'emersione del lavoro sommerso, finanziato dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) le parole “a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine iniziale e finale fissato con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione”.

#### **art. 2** modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011, è sostituito dal seguente:  
<<2. Il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province secondo i criteri approvati dal Comitato di coordinamento previsto dal programma “Si.Con.Te.”, come segue:
- a) provincia di Gorizia 35.417,10 euro;
  - b) provincia di Pordenone 96.010,62 euro;
  - c) provincia di Trieste 56.551,67 euro;
  - d) provincia di Udine 119.881,01 euro.>>

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 è inserito il seguente: << 2. bis Il 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartito fra le Province, secondo quanto approvato dal Comitato di coordinamento previsto dal programma "Si.Con.Te", in proporzione all'importo degli incentivi richiesti a ciascuna Provincia fino alle ore 12.00 del 31 maggio 2012, con l'esclusione delle Province nelle quali tale importo è inferiore alla somma già erogata in base al comma 2.>>.

3. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 305/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole "una quota pari al 40% delle" sono sostituite dalla seguente: "Le";
- b) alla lettera b), la parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
- c) alla lettera c), la parole "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

### **art. 3 entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**parte I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.  
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile  
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa  
impaginato con Adobe Indesign CS5®  
stampa: Centro stampa regionale  
- Servizio provveditorato e servizi generali